

IMPOSTE SUL REDDITO

Le novità fiscali del Jobs act autonomi

di Luca Mambrin

Con la sua recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrata in vigore la Legge 81/2017 nota come “**Jobs act autonomi**” che ha introdotto con gli [articoli 8](#) e [9](#) alcune novità **di carattere fiscale** sulla determinazione del reddito di lavoro autonomo apportando alcune modifiche all'[articolo 54, comma 5, del Tuir](#), in particolare sulle regole ed i **criteri di deducibilità**:

- delle **spese di formazione** e accesso alla formazione permanente;
- delle **spese di vitto ed alloggio** sostenute per l'esecuzione dell'incarico professionale.

Nella sua nuova formulazione l'[articolo 54, comma 5, del Tuir](#) prevede che le spese per:

- l'**iscrizione a master**;
- i **corsi di formazione o di aggiornamento professionale**,
- l'**iscrizione a convegni e congressi**,

sono **integralmente deducibili** entro il **limite annuo di euro 10.000**.

Fino allo scorso anno la norma prevedeva che tali spese fossero deducibili nel limite del **50%**, mentre da quest'anno viene introdotto un limite massimo di deducibilità annuale pari ad euro 10.000, comprese le **eventuali spese di viaggio e soggiorno** sostenute per la partecipazione all'evento formativo.

Si ritiene siano ancora validi i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella [circolare 35/E/2012](#), nella quale, con riferimento alla precedente disposizione normativa, era stato precisato che tale limitazione dovesse essere applicata anche alle spese sostenute per la **partecipazione alla formazione continua obbligatoria** dai professionisti iscritti in albi professionali.

Non viene invece fatto alcun riferimento nella nuova disposizione alle **associazioni professionali** o alle **società tra professionisti** pertanto non è chiaro se il **limite di deducibilità** debba essere riferito a **ciascun associato** (o socio) o **all'associazione** (o società); inoltre dovrebbe essere confermato che la norma non interessa le spese sostenute dal professionista per la **formazione dei propri dipendenti**, le cui spese dovrebbero essere deducibili come spese per prestazioni di lavoro.

Nella sua nuova formulazione l'[articolo 54, comma 5, del D.P.R. 917/1986](#) dispone **l'integrale**

deducibilità, entro il **limite annuo di 5.000 euro**, delle spese sostenute **per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità**, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli **organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente**, tipicamente le agenzie per il lavoro di cui al D.Lgs. 150/2015, che assistono il lavoratore autonomo per il suo inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

Inoltre l'[articolo 9 della Legge 81/2017](#) ha previsto **l'integrale deducibilità, senza alcuna limitazione di importo**, degli oneri sostenuti per **la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo** fornita da forme assicurative o di solidarietà, quali polizze stipulate per fronteggiare il rischio del mancato pagamento per i servizi prestati dal lavoratore autonomo.

Per quanto riguarda invece le modifiche apportate ai criteri di deducibilità **delle spese di vitto ed alloggio** sostenute per l'esecuzione dell'incarico professionale l'[articolo 54, comma 5, del Tuir](#) prevede che tali spese siano **deducibili** nella misura del **75%** e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al **2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta**: il *jobs act* autonomi interviene su tale disposizione prevedendo la **non applicazione di tali limiti**, e quindi la piena deducibilità di tali spese nel rispetto di alcune condizioni quali:

- il **sostenimento delle stesse da parte del lavoratore autonomo** per l'esecuzione dell'incarico conferito;
- **l'addebito analitico** delle spese di vitto e alloggio in capo al committente.

Come in passato **l'importo delle spese sostenute** dovrà comunque essere **indicato in fattura** quale compenso ed assoggettato a ritenuta d'acconto, ad Irap e a contribuzione previdenziale, potendo tuttavia il professionista beneficiare **dell'integrale deducibilità**. Se tali spese non venissero riaddebitate o venissero addebitate in modo non analitico, sarebbero deducibili nei limiti previsti (75% del loro ammontare fino al 2% dei compensi annui).

Nel caso in cui la spesa per l'esecuzione di un incarico conferito venga invece **sostenuta direttamente dal committente**, l'[articolo 8, comma 1, della Legge 81/2017](#) modificando l'[articolo 54, comma 5, secondo periodo, del Tuir](#) ha previsto che tali spese non costituiscano **compensi in natura tassabili a carico del professionista**, mentre il committente potrà dedurre tali spese direttamente applicando le regole ordinarie.

Fino al 2016 tale disposizione era applicabile solo alle spese di vitto e alloggio le quali non costituivano compensi se acquistate direttamente dal committente, mentre l'[articolo 7-quater del D.L. 193/2016](#) aveva previsto poi, a decorrere dal 2017, che anche le spese di viaggio e trasporto se sostenute direttamente dal committente non concorrevano alla determinazione del reddito del lavoratore autonomo: con la nuova modifica apportata dal *jobs act* autonomi **tale disciplina viene estesa non solamente alle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto ma**

a tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente, le quali quindi non costituiranno compensi in natura per il professionista.

Infine, come previsto dal secondo comma dell'[articolo 8 della Legge 81/2017](#), si evidenzia che le disposizioni di cui all'[articolo 54, comma 5, del D.P.R. 917/1986](#) trovano **la loro applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.**



Seminario di specializzazione

**NOVITÀ FISCALI DELLA MANOVRA CORRETTIVA E
DEL JOBS ACT**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)